



CT 22769/21

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE II CIVILE

R.G. 39415/21 - Ud. 21/6/2022 – G.U. Canonaco

MEMORIA EX ART. 183, comma 6, n. 3 c.p.c.

per la **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore (CF 80188230587), rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (CF 80224030587) presso i cui uffici siti in Roma, via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata (per il ricevimento di atti: fax n. 06/96514000, indirizzo PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

-convenuta-

contro

1) A Sud Ecologia e Cooperazione ODV, 2) Comitato Opzione Zero APS, 3) ARCI Biblioteca di Sarajevo APS, 4) Avionica APS, 5) Peppino Impastato Onlus, 6) Emmaus Palermo, 7) La Freccia, 8) L'Orda D'Oro, 9) Medici per l'Ambiente – ISDE Italia ODV, 10) Movimento per la Decrescita Felice APS, 11) Attac Torino, 12) Centro di Documentazione sui Conflitti Ambientali – CDCA Abruzzo, 13) Centro di Documentazione sui Conflitti Ambientali – CDCA, 14) Circolo Arci Barabini di Trasta, 15) Circolo ARCI Nuova Associazione Culture in Movimento, 16) Coordinamento Nazionale No Triv, 17) Fairwatch – Cooperazione e Mondialità, 18) Fuorimercato, Autogestione in Movimento, 19) Associazione La Locomotiva, 20) Nuovo Senso Civico Onlus, 21) Salviamo la Valle del Sabato, 22) Società Meteorologica Italiana Onlus, 23) Terra! Onlus, 24) Unione Giovani Indipendenti, 25) Lucie Sophie Charlotte Greyl nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore Margot Bernardo e sul minore Noali Bernardo, 26) Laura Fano, nella qualità di genitore esercente la



responsabilità genitoriale sul minore Luna Morrissey e sul minore Maya Morrissey, 27) Laura Greco, nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore Giacomo Carsetti e sul minore Adele Carsetti, 28) Serena Baldari, nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore Alida Baldari Calabria e sul minore Luigi Federico Baldari Calabria, 29) Barbara Bernucci, nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore Emanuele Amantini e sul minore Gaia Amantini, 30) Luca Cicerchia, nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore Libero Cicerchia, 31) Ines Palena, nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore Naima Cinalli, 32) Roberta Sernicola, nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore Alice Di Palma e sul minore Miriam Di Palma, 33) Livia Coraggio, nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore Alessandra Billi, 34) Carmelo Luca Giovanni Salici, nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore Nora Salici, 35) Riccardo Troisi, nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore Anahi Troisi, 36) Mario Acquaviva, 37) Massimiliano Amantini, 38) Tiziana Benedetta Bandini, 39) Giulia Barison, 40) Alessandra Basso, 41) Loredana Bellone, 42) Yesid Fernando Bellucci Escandon Martinez, 43) Barbara Bernucci, 44) Giorgia Bocca, 45) Milena Bondanza, 46) Ilaria Boniburini, 47) Peter Bonu, 48) Nadia Borgetti, 49) Cosimo Briganti, 50) Ugo Brunoni, 51) Laura Brusasco, 52) Maria Erika Bucca, 53) Manlio Bugliarelli, 54) Silvia Cama, 55) Valerio Camposeo, 56) Valentina Cancelli, 57) Lorenza Cangini, 58) Paolo Capriati, 59) Elena Caragliano, 60) Damian Castro, 61) Tiziano Cattaneo, 62) Eleonora Cavallari, 63) Raffaele Cesari, 64) Luciano Ciartano, 65) Ausilia Cinato, 66) Valerio Colombaroli, 67) Alessandro Coltrè, 68) Cellerina Rosa Cometto, 69) Giulio Cometto, 70) Martina Comparelli, 71) Livia Coraggio, 72) Marco Cullino, 73) Claudio Culotta, 74) Francesca Dagnino, 75) Anna Daneri, 76) Rosa D'Angella, 77) Francesco De Domenico, 78) Valeria De Michele, 79) Alessandra De Santis, 80) Sonia De Savorgnani, 81) Laura Delloste, 82) Andrea John Dejanaz, 83) Virginia Dessy, 84) Nicola Di Mauro, 85) Aniello Di Palma, 86) Marica Di Pierri, 87) Francesco Di Stasio, 88) Emanuela Di Vita, 89) Giuseppe Andrea Di Vita, 90) Alessandro Dini, 91) Giorgio Davide Elter, 92) Francesca Romana Fabi, 93) Laura Fano, 94) Laura Fantini, 95) Pasqualino Faraco, 96) Matteo Fermeglia, 97) Madi Ferrucci, 98) Guido Fissore, 99) Albino Foglia Parrucin, 100) Vincenzo Forino, 101) Annalisa Frascari, 102) Diego Francesco Fulcheri,



103) Angelo Gagliani, 104) Luigi Gallino, 105) Elena Garberi, 106) Andrea Garibaldi, 107) Ivanka Gasbarrini, 108) Anna Maria Geninatti Prin, 109) Domenico Gennaro, 110) Patrizia Gentilini, 111) Flavia Ghiglino, 112) Francesca Ghio, 113) Salvatore Graci, 114) Lorena Grattoni, 115) Ester Poldina Graziano, 116) Lucie Sophie Charlotte Greyl, 117) Rosolino Ingraffia, 118) Stefano Kenji Iannillo, 119) Samadhi Lipari, 120) Antonella Franca Lodi, 121) Deborah Lucchetti, 122) Raniero Madonna, 123) Maria Malandrino, 124) Giuseppe Antonio Mancino, 125) Gianmario Marabotto, 126) Davide Marcheselli, 127) Sarah Helen Marder, 128) Chiara Marini, quale membro della RETE ARIA PESA, 129) Silvia Marsili, 130) Michela Mazzoccoli, 131) Elena Mazzoni, 132) Marisa Meyer, 133) Gildo Meyer, 134) Luca Mercalli, 135) Stefano Micheletti, 136) Alice Milanesio, 137) Maria Mirizio, 138) Martina Monastero, 139) Gabriele Mordini, 140) Violetta Moscaritolo, 141) Simone Nanni, 142) Paola Natalicchio, 143) Mariapia Oliviero, 144) Francesco Paniè, 145) Claudio Papalia, 146) Maura Peca, 147) Francesco Pellas, 148) Giulia Perez Almodovar, 149) Maria Teresa Perfetti, 150) Alberto Perino, 151) Francesco Perri, 152) Giulia Persico, 153) Arianna Petrosino, 154) Giulia Petruzzello, 155) Gennaro Piccirillo, 156) Bruno Piotti, 157) Maria Grazia Pizzurro, 158) Luigi Politano, 159) Carolina Pozzo, 160) Benedetto Prestifilippo, 161) Emilio Puzzo, 162) Teresa Racanati, 163) Rosaria Maria Radicella, 164) Giovanni Raimondi, 165) Maurizio Reggiardo, 166) Roberta Rendina, 167) Pierluigi Richetto, 168) Bianca Carmen Riva, 169) Alessandra Rollo, 170) Virginia Rondinelli, 171) Bartolomeo Sailer, 172) Naida Samonà, 173) Emanuela Sarzotti, 174) Federica Oriana Savarino, 175) Rosj Savino, 176) Roberta Sernicola, 177) Maria Serra, 178) Rebecca Silvagni, 179) Mauro Solari, 180) Filippo Sotgiu, 181) Antonio Michele Solazzo, 182) Luca Tassinari, 183) Carmelo Teresi, 184) Mariagrazia Tesse, 185) Marco Tomasicchio, 186) Roberto Tomesani, 187) Vincenzo Tosti, 188) Debora Trigolo, 189) Erica Tuscano, 190) Daniele Urbani, 191) Annamaria Vallario, 192) Enrico Maria Vetri, 193) Elisa Vignieri, 194) Roberto Zambon, 195) Samantha Zanarin, 196) Sara Zappulla, 197) Laura Zorzini, rappresentati e difesi dall'avv. Raffaele Cesari, dal prof. avv. Michele Carducci e dall'avv. Luca Saltalamacchia, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Napoli, alla Via dei Greci n° 36

-attori-



Con la presente memoria istruttoria di replica l'Amministrazione convenuta intende opporsi alla richiesta di consulenza tecnica d'ufficio articolata dagli attori e dimostrare l'irrelevanza dei mezzi di prova prodotti da controparte, tesi a dimostrare che lo Stato assumerebbe iniziative poco "ambiziose" di contrasto al surriscaldamento globale, ledendo un "diritto".

Preliminare alla valutazione di ammissibilità e rilevanza delle richieste istruttorie, in particolare di CTU, è la delibazione delle eccezioni sollevate dall'Amministrazione convenuta e volte a contestare la stessa ammissibilità della domanda.

Occorre verificare il fondamento giuridico della legittimazione degli attori e della cosiddetta "obbligazione climatica", rafforzata dal carattere prescrittivo che gli attori attribuiscono alla scienza predittiva.

Il presupposto su cui poggia l'azione intentata da controparte – cui fa da supporto il correlato apparato documentale - è che il Giudice possa accertare l'esistenza di un'obbligazione climatica a carico dello Stato, fondata sulla convergenza di opinioni scientifiche sul problema del clima e sulla ritenuta insufficienza delle azioni di risposta finora pianificate e messe in atto dallo Stato.

La costruzione giuridica dell'azione promossa dagli attori e, più in generale, del contenzioso climatico, è stata, in realtà, oggetto di studio da parte di attenta dottrina che è pervenuta ad evidenziarne l'incompatibilità con i principi cardine del nostro ordinamento, ponendo in dubbio la stessa utilità dell'approccio giudiziario al problema del clima.

In primo luogo si è evidenziato che, pur essendovi una diffusa consapevolezza - da parte della scienza - sulle conseguenze che il pianeta subirà se non si riusciranno a contenere le emissioni di gas ad effetto serra, l'opinione della "comunità scientifica" non fa di quest'ultima un "legislatore parallelo" (per questa impostazione, di seguito ripresa, M. Magri, Il 2021 e' stato l'anno della "giustizia climatica"?, sulla Rivista Giuridica AmbienteDiritto.it, fascicolo n. 4/2021).

Il compito di decidere su aspetti che restano assai opinabili e richiedono complessi bilanciamenti di interessi, come la programmazione delle cadenze temporali e dei valori-obiettivo funzionali al raggiungimento della neutralità climatica, spetta alle Istituzioni democratiche, indipendentemente dal fatto che si registri un consenso della "comunità



scientifico” che non ha, di per sé, alcuna “normatività” (R. Bin, Critica della teoria delle fonti, Milano, 2021, 206, p. 207).

Contrariamente a quanto sostenuto dagli attori, quindi, il Giudice non può deliberare sulle modalità e sulle scansioni ottimali per la programmazione del *carbon budget* nei prossimi anni, quantunque sulla base di modelli scientifici “attendibili”, per dare corpo ad un “diritto alla stabilità climatica” prescindendo dalle scelte contenute nelle fonti del diritto.

L’Unione europea, almeno dal 2003, ha una propria legislazione in materia di scambio di quote di emissione (Emission Trading System, o ETS), ora parzialmente innovata dal “pacchetto clima” del 2018 (formato da una Direttiva e tre Regolamenti europei).

Pochi mesi addietro, facendo seguito agli obiettivi di “impatto climatico zero” stabiliti dagli Accordi di Parigi e al Green Deal della Commissione, il Regolamento europeo 2021/1119/UE, in vigore dal 29 luglio 2021, ha istituito un quadro per arrivare progressivamente alla neutralità climatica entro il 2050 (termine corredato da verifiche intermedie), prevedendo entro il 2030 una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 55% rispetto ai livelli del 1990.

Il diritto fondamentale alla stabilità del clima, quindi, non può spaziare, né ritenersi direttamente azionabile in giudizio al di fuori di ciò che prevedono le fonti positive.

Altra dottrina ha posto in luce che il tentativo di tradurre le responsabilità politiche dei Governi in vere e proprie azioni legali, degradando lo Stato al soggetto passivo di un rapporto obbligatorio ed attribuendo alla magistratura ordinaria il compito di accertare il suo “inadempimento”, finisce inevitabilmente per stravolgere l’assetto costituzionale sul quale si basa lo stesso riconoscimento dei diritti (cfr. M. MELI, Piove. Governo ladro! Cambiamenti climatici e nuove istanze di tutela, in Teorie e critica della regolazione sociale, 2020, p. 87 ss.).

Più precisamente, secondo la dottrina qui condivisa, i presupposti della responsabilità dello Stato devono essere ricondotti alle norme positive e non possono trovare fondamento in un contesto in cui non è normativamente specificato l’impegno loro richiesto, risolvendosi altrimenti in un controllo di tipo politico, demandato alla magistratura ordinaria.



Lo stesso è a dirsi in merito alla domanda che affida al Giudice, non più alla legge, il compito di produrre la norma, ossia scegliere la soluzione più giusta, indicare la strada più adeguata su basi scientifiche riconosciute, rinnegando completamente il primato della legalità.

Diversa rispetto all'impostazione dell'odierno "giudizio universale" è la prospettiva - che pur inizia a diffondersi all'interno di diversi Paesi - che spinge i cittadini a sindacare le scelte operate dai Governi e la loro **coerenza rispetto agli impegni assunti sul piano internazionale in difesa del clima.**

Quest'ultima, tuttavia, è un'impostazione radicalmente diversa da quella che ispira l'azione promossa dagli attori, basata invece sul predominio della "miglior scienza disponibile" sulle fonti normative legalmente deliberate dalle Istituzioni democratiche, che imporrebbe una vera e propria *mutatio libelli*.

Alla stregua di quanto precede si insiste per il rigetto delle richieste istruttorie di controparte ritenendosi la causa matura per la decisione.

Tanto premesso si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*, dichiarare l'inammissibilità dell'avversa domanda e, comunque, rigettarla nel merito in quanto del tutto infondata, con vittoria di diritti e onorari di giudizio.

Roma, 4 aprile 2022.

Luca Ventrella – Fabrizio Fedeli

Avvocati dello Stato

